



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **38** del **29/11/2012**

INDICE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Titolo I°	PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE	<i>Pag.</i>
Capo I°	Norme Generali	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto e finalità del Regolamento</i>	3
<i>Art.2</i>	<i>Definizione delle entrate tributarie e patrimoniali e soggetti responsabili</i>	3
<i>Art. 3</i>	<i>Forme di riscossione delle entrate</i>	3
<i>Art. 4</i>	<i>Gestione dei crediti e debiti tributari e non tributari comunali di modesta entità</i>	4
<i>Art. 5</i>	<i>Agevolazioni,riduzioni ed esenzioni</i>	4
Capo II°	Rapporto con i contribuenti	
<i>Art. 6</i>	<i>Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali</i>	5
<i>Art. 7</i>	<i>Rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali</i>	5
<i>Art. 8</i>	<i>Comunicazione di atti ed informative all'Ufficio Tributi</i>	5
<i>Art. 9</i>	<i>Servizio assistenza del contribuente</i>	6
<i>Art. 10</i>	<i>Avviso bonario</i>	7
Capo III°	Termini di versamento ed interessi	
<i>Art. 11</i>	<i>Unificazione dei termini di pagamento</i>	7
<i>Art. 12</i>	<i>Unificazione dei termini di rimborso</i>	7
<i>Art. 13</i>	<i>Misura degli interessi</i>	7
Capo IV°	Compensazione tra crediti e debiti	
<i>Art. 14</i>	<i>Oggetto</i>	8
<i>Art. 15</i>	<i>Compensazione verticale a cura del contribuente</i>	8
<i>Art. 16</i>	<i>Compensazione orizzontale a cura del contribuente</i>	8
<i>Art. 17</i>	<i>Competenza sulla dichiarazione di compensazione</i>	8
<i>Art. 18</i>	<i>Competenza d'ufficio</i>	8
Capo V°	Dilazioni di pagamento	
<i>Art. 19</i>	<i>Oggetto della dilazione di pagamento</i>	9
<i>Art. 20</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	9
<i>Art. 21</i>	<i>Responsabile del procedimento</i>	9
<i>Art. 22</i>	<i>Modalità di applicazione</i>	9
Capo VI°	Verifica – Controllo – Accertamento	
<i>Art. 23</i>	<i>Attività di verifica e controllo</i>	10
<i>Art. 24</i>	<i>Attività di accertamento e sanzionatoria</i>	10
<i>Art. 25</i>	<i>Termini per i controlli</i>	10
Capo VII°	Attività contenziosa e strumenti deflattivi Ravvedimenti ed esimenti	

Art. 26	<i>Tutela giudiziaria</i>	11
Art. 27	<i>Autotutela</i>	11
Art. 28	<i>Rinuncia all'imposizione</i>	11
Art. 29	<i>Revoca dell'atto amministrativo</i>	11
Art. 30	<i>Oggetto</i>	12
Art. 31	<i>Cause ostative</i>	12
Art. 32	<i>Regolarizzazione versamenti irregolari od omessi – Ravvedimento</i>	12
Art. 33	<i>Regolarizzazione altre violazioni</i>	12
Art. 34	<i>Procedura</i>	12
Art. 35	<i>Errore scusabile</i>	12
Art. 36	<i>Cause esimenti</i>	13
Art. 37	<i>Rinvio</i>	13
Capo VIII°	Diritto di interpello	
Art. 38	<i>Oggetto</i>	13
Art. 39	<i>Materie oggetto d'interpello</i>	13
Art. 40	<i>Procedura ed effetti</i>	14
Capo XI°	Accertamento con adesione	
Art. 41	<i>Oggetto dell'adesione</i>	14
Art. 42	<i>Ambito dell'adesione</i>	14
Art. 43	<i>Competenza</i>	15
Art. 44	<i>Avvio del procedimento</i>	15
Art. 45	<i>Procedura di iniziativa dell'ufficio</i>	15
Art. 46	<i>Procedura ad iniziativa del contribuente</i>	15
Art. 47	<i>Richiesta di rinvio</i>	16
Art. 48	<i>Atto di accertamento con adesione</i>	16
Art. 49	<i>Perfezionamento della definizione</i>	16
Art. 50	<i>Effetti della definizione</i>	16
Capo X°	Sanzioni amministrative tributarie	
Art. 51	<i>Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni formali</i>	17
Art. 52	<i>Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali</i>	17
Art. 53	<i>Concorso di violazioni e violazioni continuate</i>	18
Art. 54	<i>Sproporzione tra tributo e sanzione</i>	18
Art. 55	<i>Sanzioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili</i>	18
Art. 56	<i>Sanzioni in materia di Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	19
Art. 57	<i>Sanzioni in materia di canone occupazione spazi ed aree pubbliche</i>	19
Art. 58	<i>Sanzioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità</i>	19
Art. 59	<i>Riduzione delle sanzioni in caso di adesione</i>	19
Art. 60	<i>Crediti inesigibili o di difficile riscossione</i>	20
Art. 61	<i>Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie</i>	20
Art. 62	<i>Rinvio</i>	20
Art. 63	<i>Norme transitorie e finali</i>	20

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI E STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di CELLINO SAN MARCO, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Definizione di entrate tributarie e patrimoniali e soggetti responsabili

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art.23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

3. Sono responsabili delle singole entrate di competenza del Comune i Responsabili dei Servizi ed i funzionari incaricati dei servizi od uffici nominati dalla Giunta comunale.

4. I funzionari responsabili curano tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica.

5. I responsabili dei singoli servizi, che gestiscono le diverse entrate, provvedono a trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Tributi l'elenco delle entrate inevase e tutta la documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Art. 3

Forme di riscossione delle entrate

1. La riscossione delle entrate avviene in economia diretta, attraverso il pagamento presso la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, alle scadenze stabilite dalle leggi vigenti.

2. Possono essere stabilite, dalla Giunta Comunale, altre forme dirette di riscossione delle entrate, anche mediante il supporto in affiancamento all'Ufficio Tributi di società iscritte nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, attraverso procedure di gara di cui al D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

3. La riscossione di tutte le entrate comunali può essere effettuata anche mediante utilizzo della Delega F24, a mezzo di accredito bancario (R.I.D.) o addebito in conto corrente bancario, a mezzo bancomat, a mezzo altro dispositivo telematico, a mezzo Economo Comunale o a mezzo di Agenti Contabili appositamente nominati. Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. La riscossione delle entrate comunali può essere anche esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- a) gestione diretta in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

- b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;

5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

6. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

8. La riscossione coattiva delle entrate può avvenire attraverso la procedura prevista dal R.D. 14.04.1910, n. 639 come modificato dal D.L. 24.09.2002 n. 209, convertito con modificazione con L. 22.11.2002 n. 265 e successive modifiche ed integrazioni (Ingiunzione Fiscale) o attraverso l'Agente di riscossione.

9. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

Art. 4

Gestione dei crediti e debiti tributari e non tributari comunali di modesta entità

1. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e per la riscossione il soggetto responsabile dell'entrata, ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 14/2012, convertito in legge n. 44 del 26/04/2012, non può procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione coattiva, alla richiesta di versamenti ed all'effettuazione di rimborsi qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito e debito relativo alle entrate comunali di ogni specie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta o anno di competenza, non superi i seguenti importi:

- € **30,00** per crediti e debiti costituiti da entrate comunali, sanzioni ed interessi;
- € **30,00** per crediti e debiti costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi;
- € **10,00** per crediti e debiti costituiti dal solo ammontare delle entrate comunali.

2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni od esenzioni, previste da legge statali o regionali

successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere cogente, sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. Sono esentate dalla corresponsione dei tributi comunali gli Enti ed Istituzioni previste dalle leggi vigenti.

4. Sono, altresì, esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali ad eccezione dell'IMU e della Tassa Rifiuti, le Associazioni, i Comitati, le Fondazioni e gli altri Enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico prevedano espressamente oltre la residenza fiscale e legale nel Comune di Cellino San Marco, anche il volontariato, l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura, dell'arte e del turismo locale.

5. Per le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste per le singole entrate comunali di natura tributaria si rimanda a quanto disposto nei successivi titoli del presente regolamento.

6. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

7. La Giunta Municipale annualmente e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, potrà stabilire ulteriori agevolazioni per i singoli tributi.

CAPO II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 6

Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato dal Comune nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

2. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari del Comune, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta.

3. Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di "diritto d'interpello".

4. Le deliberazioni adottate dagli organi comunali e le determinazioni del Responsabile del Servizio in materia tributaria, di interesse generale, sono affisse per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi.

Art. 7

Rapporti con le associazioni, CAAF ed ordini professionali

1. L'Ufficio Tributi trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, tutte le informazioni e la modulistica ritenuti validi per un corretto rapporto con il Comune.

Art. 8

Comunicazione di atti ed informative all'ufficio tributi

1. Nell'ambito delle esigenze di semplificazione dei rapporti con i contribuenti, è fatto

divieto al Comune di richiedere agli interessati atti o documenti dei quali è già in possesso. In tale ottica, sono adottate le disposizioni che seguono al fine di facilitare lo scambio di informazioni all'interno dell'Ente.

2. L'ufficio tributi riceve dagli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, come individuati nell'ambito dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, copia degli atti di seguito indicati, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui gli stessi sono divenuti esecutivi o comunque efficaci:

- le deliberazioni di approvazione o modificazione degli strumenti urbanistici comunali, che comportino variazioni della natura giuridica degli immobili interessati rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi comunali;
- i mutamenti della destinazione d'uso di aree agricole o edificabili, l'apposizione di vincoli di inedificabilità, i titoli costitutivi di diritti di proprietà e di superficie in favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i provvedimenti autorizzativi ad attività edilizia, le certificazioni di agibilità e/o abitabilità e le dichiarazioni di inagibilità e/o inabitabilità degli immobili, a qualunque uso destinati;
- i piani parcellari di espropriazione per pubblico interesse;
- copia dei certificati di destinazione urbanistica rilasciati a qualunque titolo;
- i provvedimenti di polizia amministrativa e del commercio rilevanti ai fini tributari;
- i provvedimenti autorizzativi all'installazione di forme pubblicitarie;
- gli atti amministrativi di revoca od annullamento degli atti indicati nei punti precedenti, emessi dai medesimi uffici, nonché gli atti giurisdizionali o di amministrazioni sovraordinate che incidano sulla validità ed efficacia degli atti medesimi, se depositati presso gli uffici;
- le comunicazioni da parte dell'ufficio anagrafe attestanti i cambi di residenza, l'emigrazione, l'immigrazione degli intestatari della scheda di famiglia, nonché l'aggiornamento delle anagrafiche (indirizzo e numero componenti);
- ogni ulteriore atto amministrativo e/o contrattuale, comunque denominato, avente rilevanza per le entrate tributarie del Comune.

3. Ove non diversamente specificato dai regolamenti interni, è tenuto alla trasmissione degli atti di cui al precedente comma il responsabile del procedimento;

4. L'ufficio tributi può richiedere agli uffici comunali competenti, come sopra individuati, atti, notizie e chiarimenti su procedimenti pendenti o definitivi, aventi rilevanza per l'applicazione dei tributi comunali. L'Ufficio interessato è tenuto a comunicare quanto richiesto nel termine indicato dall'ufficio richiedente per la conclusione del procedimento tributario. Ove non diversamente previsto da disposizioni di legge o regolamenti, il termine predetto non può essere inferiore a quindici giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.

5. L'Ufficio urbanistico comunale, nella persona del responsabile del servizio o del responsabile del procedimento, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi la propria valutazione di stima delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell'ICI, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. L'ufficio del servizio di assistenza sociale è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi l'elenco dei contribuenti che, per propria valutazione, trovandosi in particolari condizioni socio-economiche, hanno diritto all'esenzione totale e/o parziale dei tributi comunali. Tale elenco deve essere trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal responsabile dell'ufficio tributi;

7. L'ufficio di cui al comma 6, è tenuto inoltre, ad inviare l'elenco dei soggetti che hanno o che hanno avuto provvedimenti di concessioni o revoche per inabilità, invalidità ecc. o altri provvedimenti per i quali percepiscono indennità o pensioni e che possano incidere sulle agevolazioni tributarie.

8. Le richieste, gli atti e le informazioni di cui al presente articolo possono essere anche trasmesse e reperite per via informatica.

Art. 9 **Servizio di assistenza del contribuente**

1. E' istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai

tributi ad autoliquidazione. Tale servizio provvede gratuitamente, nei limiti delle risorse umane e dei sistemi operativi a disposizione:

- al calcolo del tributo dovuto ed alla compilazione del modello di versamento;
- alla eventuale compilazione della denuncia tributaria o comunicazione;

2. Resta inteso che le suddette operazioni sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente e che il servizio non assume alcuna responsabilità in ordine ad errori dipendenti da inesatte od incomplete informazioni fornite dal contribuente.

Art. 10 **Avviso bonario**

1. prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso od a mezzo di comunicazione telefonica, a chiarire la sua posizione, in merito ai fatti descritti o esposti, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta stessa;

2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali;

3. La presente disposizione ha effetto a partire dal periodo d'imposta 2003 e non si applica ai presupposti impositivi sorti in periodi anteriori.

CAPO III **TERMINI DI VERSAMENTO ED INTERESSI**

Art. 11 **Unificazione dei termini di pagamento**

1. I termini di pagamento delle entrate tributarie comunali, con esclusione di quelle gestite in concessione e riscosse tramite ruolo, sono fissati dalle leggi o regolamenti vigenti.

2. La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Settore Entrate può stabilire termini di scadenza diversi per singoli tributi.

Art. 12 **Unificazione dei termini di rimborso**

1. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso relativamente a tutti i tributi comunali è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero, se successiva, dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto di rimborso.

2. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi secondo il successivo art.13 e secondo la normativa vigente se in contrasto con quella prevista dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui il contribuente sia in credito con il Comune per versamenti di tariffe, imposte e tasse effettuati e non dovuti, il responsabile dell'Ufficio Tributi sospende il rimborso in presenza di atti di contestazione notificati, o di irrogazione della sanzioni relative a tributi comunali. Quando il provvedimento diviene definitivo, egli procede alla compensazione tra le partite di debito e di credito.

Art. 13 **Misura degli interessi**

1. La misura degli interessi, sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi, sono fissati in misura pari al tasso di interesse legale. Essi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO IV

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Art. 14 **Oggetto**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito delle entrate tributarie comunali secondo le norme del presente capo.

Art. 15 **Compensazione verticale a cura del contribuente**

1. Il contribuente, nei termini di versamento di una entrata tributaria comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tipo di entrata relative ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 16 **Compensazione orizzontale a cura del contribuente**

1. Il contribuente, nei termini di versamento di una entrata tributaria comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate comunali relative al medesimo anno o ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso e subordinatamente alla presentazione al Comune di un'apposita istanza.

2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo a debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti;

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 17 **Competenza sulla dichiarazione di compensazione**

1. Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al responsabile dell'ufficio tributi. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

Art. 18 **Compensazione d'ufficio.**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi può procedere alla compensazione di somme a debito ed a credito di un medesimo contribuente;

2. La compensazione può riguardare tutte le entrate comunali, relative all'anno di competenza oppure ad anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di rimborso e/o del diritto di riscossione;

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede ad emettere un avviso di compensazione, nel quale occorre indicare:

- generalità del contribuente
- l'anno di riferimento, l'ammontare a credito o a debito, l'eventuale provvedimento per ciascuna entrata;
- l'ammontare a credito o a debito del contribuente risultante dopo la compensazione.

CAPO V

DILAZIONI DI PAGAMENTO

Art. 19

Oggetto della dilazione di pagamento

1. *Al fine di dare la possibilità a tutti i contribuenti di assolvere all'obbligazione debitoria, sono stabilite dilazioni di pagamento che riguarderanno tutte le entrate comunali di ogni specie, ivi comprese le sanzioni per ritardati versamenti.*

Art. 20

Ambito di applicazione

1. *La dilazione di pagamento può essere concessa anche nel caso il cittadino ne faccia richiesta trovandosi in serie difficoltà economiche anche non documentabili o in particolari casi che investono il carattere socio assistenziale.*

2. *Il Responsabile del Settore potrà autonomamente stabilire, con propria determinazione, altre forme di dilazioni di pagamento per determinate categorie o per casi particolari.*

Art. 21

Responsabile del procedimento

1. *La competenza alla gestione della procedura di dilazione di pagamento è affidata al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi o al Responsabile del Procedimento, mentre per le altre entrate comunali la competenza spetta al Responsabile del Procedimento di ogni singolo settore.*

Art. 22

Modalità di applicazione

1. *La dilazione di pagamento si propone attraverso la richiesta scritta da parte dell'obbligato al pagamento.*

2. *Il Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del Procedimento ove esiste, valutata la richiesta, emette un provvedimento motivato nel quale saranno indicate le generalità del soggetto, l'ammontare dell'obbligazione, le scadenze delle rate e l'importo di ciascuna rata comprensivo degli interessi legali.*

3. *La dilazione di pagamento può essere concessa fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate, con l'applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima e secondo il seguente schema:*

Ammontare del debito	n.rate mensili
<i>Per debiti superiori ad €. 500,00 e fino ad €. 1.000,00</i>	4
<i>Per debiti superiori ad €. 1.000,00 e fino ad €. 2.000,00</i>	6
<i>Per debiti superiori ad €. 2.000,00 e fino ad €. 3.000,00</i>	12
<i>Per debiti superiori ad €. 3.000,00 e fino ad €. 4.000,00</i>	24
<i>Per debiti superiori ad €. 4.000,00 e fino ad €. 10.000,00</i>	36
<i>Per debiti superiori ad €. 10.000,00 e fino ad €. 15.000,00</i>	48
<i>Per debiti superiori ad €. 15.000,00 e fino ad €. 20.000,00</i>	60
<i>Per debiti superiori ad €. 20.000,00</i>	72

4. *Il mancato pagamento di n. 4 rate consecutive comporta la perdita della concessione della dilazione e l'immediata iscrizione delle rate residue non pagate nei ruoli coattivi che saranno riscossi tramite l'Agente di Riscossione.*

5. *Possono essere richieste diversi tipi di rateizzazioni ad istanza di parte e previa approvazione da parte del Responsabile del Settore competente.*

CAPO VI

VERIFICA – CONTROLLO - ACCERTAMENTO

Art. 23

Attività di verifica e controllo

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente. Ad esso compete il coordinamento delle attività suddette nel caso venga impiegato personale dipendente da servizi o uffici diversi da quello interessato.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e le norme di riferimento dei singoli tributi, quando prevedano procedure particolari.

3. I procedimenti di controllo ed accertamento sono unificati, per quanto possibile, per tutte le entrate comunali, anche tributarie, così come i tempi ed i modi di pagamento.

Art. 24

Attività di accertamento e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute al Comune, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito;

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di accertamento o sanzionatorio e di rimborso, derivante dall'attività di accertamento d'ufficio o da richiesta del contribuente, dovrà presentare tutti i requisiti previsti dalle Leggi in vigore e dalle disposizioni previste nei successivi titoli, riguardanti i singoli tributi;

3. La comunicazione degli atti di cui ai commi precedenti deve essere effettuata tramite notificazione o mediante lettera raccomandata;

Art. 25

Termini per i controlli

1. I provvedimenti impositivi, relativi all'attività di accertamento e sanzionatoria, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e successive modificazioni.

CAPO VII

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

SEZIONE I^A DEL CAPO VII

Art. 26

Tutela giudiziaria

1. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.

2. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Funzionario

Responsabile delegato dal Sindaco.

3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ed assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 27 **Autotutela**

1. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, nonché può procedere alla rinuncia all'imposizione o alla revoca di propri atti, senza la necessità di istanza di parte.

2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto esecutivo il funzionario procede all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed, in particolare, nelle ipotesi di: doppia imposizione; errore di persona; prova di pagamenti regolarmente eseguiti; errore di calcolo nella liquidazione; sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi; riconsiderazione delle motivazioni che hanno portato all'emissione dell'atto sulla base delle deduzioni difensive presentate dall'utente.

2. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la rinuncia o la revoca devono essere precedute dall'analisi su: grado di probabilità di soccombenza del Comune; valore della lite; costo della difesa; costo della soccombenza; costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Art. 28 **Rinuncia all'imposizione**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora venga riscontrata la sussistenza dei vizi di cui al precedente articolo;

2. Il Comune può rinunciare alla riscossione coattiva delle proprie entrate qualora, da un'attenta valutazione, vengano riscontrate le seguenti condizioni:

a) costi amministrativi superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;

b) limitate possibilità di recuperare il credito, data la particolare situazione economica, patrimoniale e giuridica dell'utente;

Art. 29 **Revoca dell'atto amministrativo**

1. La revoca dell'atto amministrativo avviene per motivi di opportunità, quando l'atto non è ancora definitivo e quando i costi amministrativi, connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese comunali, sono superiori all'importo della somma dovuta, delle eventuali sanzioni e degli altri oneri accessori;

SEZIONE II^ DEL CAPO VII RAVVEDIMENTI ED ESIMENTI

Art. 30 Oggetto

1. La presente sezione disciplina il ravvedimento e le cause esimenti nei tributi comunali.

Art. 31 Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.

2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 32 Regolarizzazione dei versamenti irregolari od omessi - Ravvedimento.

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta secondo le vigenti disposizioni di leggi e/o regolamenti.

Art. 33 Regolarizzazione di altre violazioni.

1. In caso di violazione di altri adempimenti tributari, incluse le violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione e l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta secondo le vigenti disposizioni di leggi e/o regolamenti.

Art. 34 Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è l'Ufficio Tributi del Comune.
2. Per i tributi per i quali non è previsto il versamento per autotassazione, l'interessato dovrà presentare al Comune una dichiarazione integrativa nei termini di due anni, evidenziando le violazioni che si intendono regolarizzare. Il Comune provvederà di conseguenza a notificare apposito avviso di accertamento contenente l'ammontare del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi. In tale ipotesi, il ravvedimento si perfeziona se il versamento avviene entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. In caso contrario il Comune potrà procedere all'accertamento con le modalità ordinarie.

Art. 35 Errore scusabile

1. Nel caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione, relativi ad una ipotesi di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro trenta giorni dalla richiesta del comune.

Art. 36

Cause esimenti

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento, a condizione che l'irregolarità venga rimossa entro trenta giorni dall'eventuale richiesta del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

3. In caso di versamento del tributo a Comune incompetente, la regolarizzazione può essere eseguita d'ufficio, direttamente dai comuni interessati.

4. Se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da decisioni, atti o regolamenti del Comune, non potranno essere addebitati né sanzioni né interessi di sorta.

5. Il caso di applicazione della detrazione spettante per la prima casa, senza presentazione della relativa dichiarazione di variazione, può essere sanato se il contribuente provvede alla presentazione della dichiarazione stessa entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune;

6. Il caso di errata applicazione della detrazione per la prima casa tra comproprietari può essere sanato se i contribuenti provvedono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, alla sottoscrizione e presentazione della dichiarazione regolare ed al versamento dell'eventuale differenza d'imposta;

7. Il caso dell'imposta pagata complessivamente da un comproprietario, anche per conto degli altri, senza presentazione della comunicazione richiesta, può essere sanato se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune, il contribuente provvede alla presentazione della comunicazione suddetta.

Art. 37

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nella sezione II del Capo VII Titolo I, resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VIII

DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 38

Oggetto

1. Il contribuente ha il diritto di richiedere il parere preventivo dell'Ente, nella persona del responsabile dell'Ufficio Tributi, sulla corretta applicazione delle norme.

Art. 39

Materie oggetto d'interpello

1. Possono essere proposte, direttamente dai contribuenti interessati, o dai CAAF e dagli studi professionali per conto degli utenti, domande attinenti qualsivoglia questione appartenente alla materia dei tributi comunali

2. Le domande devono essere inoltrate per iscritto al Comune, che, all'atto del ricevimento, provvede alla relativa registrazione al protocollo.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze stabilite dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Art. 40 **Procedura ed effetti**

1. Il Comune deve rispondere entro 120 giorni dal ricevimento della domanda;
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune.
4. Nel caso di mutamento di parere, rispetto ad una risoluzione fornita in precedenza, vige il divieto di recupero del tributo e di applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO IX **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Art. 41 **Oggetto dell'adesione.**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 42 **Ambito dell'adesione**

1. L'accertamento con adesione può intervenire per tutti i tributi comunali ed è applicabile esclusivamente per accertamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna dichiarazione, denuncia o comunicazione che ha formato oggetto di imposizione. Se un atto contiene più disposizioni non derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse costituisce oggetto di definizione, solo nel caso sia soggetta ad autonoma imposizione. Sono escluse adesioni parziali, riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito ad aderire.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonchè degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dei successivi articoli per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 43

Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

2. Nel caso la funzione di accertamento sia stata affidata a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Agente di riscossione, nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 44

Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- c) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. L'invito ha carattere informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.

Art. 45

Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica. In presenza di più obbligati deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

3. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 46

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per tutti e per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, salvo comunicazione scritta o telefonica delle ragioni che hanno determinato l'impossibilità a comparire.

Art. 47

Richiesta di rinvio

1. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

2. Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente e le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro, per una sola volta, ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione al soggetto interessato.

3. Nel caso si verifichi la mancanza del contribuente nel giorno stabilito il funzionario prosegue la procedura per l'accertamento.

Art. 48

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 49

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con le modalità stabilite dal precedente art. 22 comma terzo.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicheranno gli interessi previsti dalla normativa vigente.

5. L'ufficio richiederà adeguata garanzia fidejussoria, fino alla durata della rateizzazione, quando il debito supera € 5.000 comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 50

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO X

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 51

Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni formali

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di quanto previsto dalla legge .

2. Per le violazioni collegate al tributo richieste con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte secondo quanto prevede la legge. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabiliti dalla legge D.Lgs. nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, come modificati dal D.Lgs. 05.06.98, n. 203 e successive modifiche ed integrazioni, per le varie fattispecie di violazioni, i criteri generali per la graduazione delle sanzioni amministrative tributarie sono così contemplati:

- a) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione infedele).
- b) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni formali che non incidono sulla determinazione del tributo
- c) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.)
- d) mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art.13 del D.Lgs.472/1997
- e) aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva
- f) riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile
- g) applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

5. Spetta al Funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto, oltre che della personalità del trasgressore, anche dei criteri generali per la graduazione.

Art. 52

Criteri di graduazione delle sanzioni nel caso di infrazioni sostanziali

1. Nei casi di infrazioni incidenti sull'ammontare del tributo, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:

- a) sanzione applicata nella misura del 50% del tributo dovuto quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a € 250,00;
- b) sanzione applicata nella misura del 75% del tributo dovuto quando la infedeltà della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a € 250,00;
- c) sanzione applicata nella misura del 110% del tributo dovuto quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione non superiore a € 250,00;
- d) sanzione applicata nella misura del 150% del tributo dovuto quando la omissione della dichiarazione o denuncia ha comportato una evasione superiore a € 250,00.

2. Al fine di individuare il limite sopra indicato si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare le sanzioni e gli interessi applicabili.

Art. 53

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. Chi viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, con una sola azione od omissione ovvero commette diverse violazioni alla stessa disposizione, anche con più azioni od omissioni, è punito con la sanzione più grave aumentata del 50%.

2. La stessa sanzione si applica a chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione, anche periodica, del tributo.

3. Se le violazioni di cui ai commi precedenti rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di un quinto.

4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata del 100%.

5. Nei confronti di chi incorre in altra violazione della stessa indole, commessa nei tre anni precedenti, non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 o in dipendenza di adesione all'accertamento, la sanzione è aumentata del 50%.

6. Nei casi di accertamento con adesione, quando siano commesse diverse violazioni relative a più tributi ovvero a periodi d'imposta diversi, che nella loro progressione tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo, le disposizioni relative alla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. Nei casi di rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, di conciliazione giudiziale e di definizione agevolata, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, la sanzione relativa non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 54

Sproporzione tra tributo e sanzione

1. Nel caso di manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione, questa si applica nella misura della metà del minimo. Si ha manifesta sproporzione quando l'ammontare della sanzione applicabile è superiore al triplo del tributo cui la violazione si riferisce.

Art. 55

Sanzioni in materia di Imposta comunale sugli immobili e IMU

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00, si applica la sanzione nella misura del 110% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta, se l'evasione non è superiore a € 250,00 e la sanzione del 75% se superiore.

3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari o dati e notizie nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di € 150,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

4. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, il versamento dell'imposta è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Art. 56

Sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00, si applica la sanzione nella misura del 110% dell'imposta dovuta, con il minimo di euro 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta.

3. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione infedele, si applica la sanzione amministrativa di € 150,00. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 57

Sanzioni in materia di canone per l'occupazione spari ed aree pubbliche

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 150% del canone dovuto se esso è superiore ad € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00 si applica la sanzione nella misura del 110% del canone dovuto, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% del maggiore canone dovuto.

3. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

4. Chi non esegue, in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

Art. 58

Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione del 150% dell'imposta dovuta se il tributo evaso è superiore a € 250,00; se l'evasione non è superiore a € 250,00 si applica la sanzione nella misura del 110% dell'imposta dovuta, con il minimo di € 100,00.

2. Per la dichiarazione o denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore imposta dovuta.

3. Se le predette infrazioni sono caratterizzate da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento si applica la sanzione amministrativa di € 250,00.

Art. 59

Riduzione delle sanzioni in caso di adesione

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 13/12/2010 n. 220 e s.m.i., le sanzioni previste dal presente regolamento sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente aderisce all'accertamento, con il pagamento del tributo dovuto e delle relative sanzioni.

2. Le sanzioni sono ridotte anche nei casi in cui si applichi l'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 19.6.1997 n° 218 e successive modifiche ed integrazioni, come recepite dal relativo regolamento comunale.

3. Le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 per i casi di ravvedimento del contribuente si applicano anche oltre i

termini ivi previsti e fino a che la violazione non sia constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

4. Tali riduzioni si applicano anche agli anni anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 60

Crediti esigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel conto del patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 61

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 62

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 18.12.1997 n°471, n°472 e n° 473 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le altre disposizioni legislative non compatibili con il presente regolamento.

Art. 63

Norme transitorie e Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad esso deve essere data la massima diffusione e pubblicità a mezzo dei sistemi in uso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente Regolamento.